

TI_GERICHTE 60.2012.121 vom 27. Juli 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.121

FR: TI_GERICHTE 60.2012.121 du 27 juillet 2012

IT: TI_GERICHTE 60.2012.121 del 27 luglio 2012

Regeste

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico con la quale negava la concessione del gratuito patrocinio. Accusatore privato. Tutore

Erwägungen

E. 1

è concesso il gratuito patrocinio, a far tempo dal 27.2.2012.

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

E. 2

Il gravame, inoltrato il 26.3.2012, contro la decisione 15.3.2012 del procuratore pubblico, con cui ha respinto l'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, è tempestivo e proponibile (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 12). Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1, accusatore privato ai sensi dell'art. 104 cpv. 1 lit. b CPP, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio che non gli ha concesso il postulato gratuito patrocinio nel procedimento penale. Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

E. 3.1

Giusta l'art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all'accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: a. l'accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e b. l'azione civile non appare priva di probabilità di successo. Il gratuito patrocinio comprende, a' sensi dell'art. 136 cpv. 2 CPP: a. l'esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l'esonero dalle spese procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell'accusatore privato. Il diritto al gratuito patrocinio per l'accusatore privato (ovvero per il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile, art. 118 cpv. 1 CPP) si fonda sull'art. 29 cpv. 3 Cost. (decisione TF 1B_45/2012 dell'8.6.2012 consid. 4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 1). L'art. 136 CPP definisce le condizioni e l'entità del diritto in sintonia con la prassi adottata sinora in relazione all'accusatore privato (messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, p. 1087).

E. 3.2

La concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata, dell'accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento (decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, p. 1087), che deve allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 9). L'onere di comprovare la propria indigenza spetta quindi, di principio, a colui che chiede il gratuito patrocinio. La direzione del procedimento – a cui compete la decisione (art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) – è nondimeno tenuta ad interpellare il richiedente qualora manchino determinati documenti, domandandogli di produrli. Non deve peraltro limitare, in maniera formalistica, i mezzi di prova (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 30; decisione TF 1B_288/2010 del 2.11.2010 consid. 3.4.). L'accusatore privato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l'art. 136 cpv. 1 lit. a CPP, e di conseguenza indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisione TF 6B_50/2012 del 14.5.2012 consid. 6.2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 23; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 132 CPP n. 8; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 4). Determinante, al fine di stabilire se l'accusatore privato è privo dei mezzi necessari per il procedimento, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell'introduzione della domanda, situazione che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 23; decisione TF 6B_50/2012 del 14.5.2012 consid. 6.2.2.; decisione TF 6B_413/2009 del 13.8.2009 consid. 1.5.).

E. 3.3

L'art. 136 CPP, al cpv. 1 lit. b, presuppone poi – cumulativamente – che l'azione civile non appaia priva di probabilità di successo (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 14 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP n. 6; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 6; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 5; cfr., sul tema, decisione TF 1B_51/2011 del 29.3.2011 consid. 2.1.).

E. 3.4

Il gratuito patrocinio può estendersi, oltre che all'esonero dagli anticipi, dalla prestazione di garanzie e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a-b CPP) [ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 7 ss.], alla designazione (da parte della direzione del procedimento, art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) di un patrocinatore, i cui costi sono assunti dallo Stato, se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se l'accusatore privato non è in grado da solo di far valere i suoi diritti (decisione TF 1B_45/2012 dell'8.6.2012 consid. 4.5.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 16 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 10 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP n. 4 e art. 132 CPP n. 11 s.). Per determinare se occorra designare un patrocinatore – i cui costi sono assunti dallo Stato – si deve esaminare se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se l'accusatore privato non è in grado da solo di far valere i propri diritti. Si deve tenere conto, segnatamente, dell'età, della situazione sociale, delle conoscenze linguistiche e dello stato fisico e psichico dell'interessato, della difficoltà e della complessità del caso (decisione TF 1B_45/2012 dell'8.6.2012 consid. 4.5.), dal profilo per

esempio delle questioni processuali e materiali che si pongono (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 18), o – ancora – del domicilio all'estero (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 18).

E. 4.1

Il procuratore pubblico, per fondare la propria decisione, non ha preso in considerazione le capacità di RE 1 a tutelare i propri interessi, bensì quelle del suo tutore che, in virtù dell'art. 106 cpv. 2 CPP, è chiamato e legittimato a rappresentarlo nell'ambito del procedimento penale: "(...) la questione a sapere è dunque se le difficoltà civili e penali del caso giustificano rispettivamente rendano necessario il patrocinio da parte di un avvocato, piuttosto che da parte del tutore di RE 1 che, per quanto è dato a sapere, non ha una formazione giuridica. Dalla documentazione prodotta, sembrerebbe tuttavia che RA 1, tutore di RE 1, sia responsabile del settore tutele e curatele del servizio accompagnamento sociale della Città di _____ (...), e dunque vi sono motivi per credere che egli abbia conoscenze superiori alla media nell'ambito del diritto tutorio e degli altri aspetti tipicamente connessi a situazioni legate a tutele e curatele, quali possono essere le assicurazioni sociali (...)" (decisione 13.3.2012, p. 2). Il magistrato inquirente ha poi citato la giurisprudenza secondo la quale una persona comune dovrebbe essere in grado di tutelare i propri interessi e diritti di danneggiato (rispettivamente accusatore privato) nell'ambito del procedimento penale, in particolar modo per quanto concerne le pretese civili e dunque il risarcimento, facilmente documentabile.

E. 4.2

La nomina di un patrocinatore gratuito presuppone che la parte in giudizio abbisogni di un patrocinatore al fine di tutelare i propri diritti in modo efficace. È pur vero che, come affermato dal procuratore pubblico, tale condizione è soddisfatta se ci si trova di fronte a quesiti complessi dal profilo materiale o giuridico. Vanno però prese in considerazione altre circostanze del caso, come ad esempio la rilevanza della causa penale, la competenza giuridica della parte, o, ancora, la possibilità di eventuali conflitti di interesse. Nel caso in esame, come rilevato dallo stesso reclamante, vi potrebbe essere infatti un conflitto di interesse: innanzitutto perché il procedimento penale verte proprio su eventuali responsabilità in merito al danno patito dal pupillo RE 1, responsabilità che il vecchio tutore, _____, denunciato/querelato, potrebbe far ricadere sul nuovo tutore; inoltre RA 1 sarà interrogato nell'ambito del procedimento penale ed il suo doppio ruolo di teste e rappresentante del pupillo potrebbe risultare difficile da conciliare. Per di più RA 1 non ha una formazione giuridica ma è persona formata nell'ambito psicopedagogico e sociale. Pertanto, visto quanto precede, nel caso in esame si deve concludere per la necessità di un patrocinatore legale al fine di tutelare al meglio i diritti dell'accusatore privato.

E. 5

Il gravame è accolto. A RE 1 è concesso il gratuito patrocinio [oltre quanto già stabilito nella decisione del procuratore pubblico 5.4.2012 (art. 136 cpv. 2 lit. a e b CPP)] compresa la designazione di un patrocinatore (art. 136 cpv. 2 lit. c CPP), a far tempo dal 27.2.2012, data della richiesta (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 8). Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 136, 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. § A RE 1 è concesso il gratuito patrocinio, a far tempo dal 27.2.2012. 2. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, _____, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione:
- Per la Corte dei reclami penali Il presidente La
cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.